



Comune di San Giorgio Bigarello

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 173 del 03/12/2025

OGGETTO:	CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE NUOVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE ANNO 2026 E CONTESTUALE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO
----------	---

L'anno **2025** il giorno **tre** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00**, in esecuzione di quanto disposto dal Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, è convocata la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

DAL BOSCO DAVIDE	Presente
NOTA FEDERICA	Presente
ZANI FILIPPO	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MORSELLI BENIAMINO	Presente
CAFFARRA MAURO	Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti ai sensi del Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, assume la presidenza il Sig. **Dal Bosco Davide** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 27/12/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;*
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 27/12/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2025-2027 e relativi allegati”;*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 30/12/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.*

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello prot. n. 23688 del 27/12/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2025.

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, con la quale è stato introdotto e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (di seguito anche: canone unico patrimoniale o CUP), entrato in vigore dal 1° gennaio 2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/03/2021 con la quale è stato istituito il canone di cui al punto precedente ed approvato il relativo regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27/11/2024 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2025.

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ed in particolare:

- il comma 817, così come modificato dall'art. 19 bis del D.L. 95/2025 convertito nella Legge n. 118/2025, che prevede *“....Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile...”;*
- il comma 831 che dispone *“...Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della*

concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...)

- il comma 831 bis per il quale "... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. **I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...".

VALUTATA la possibilità di rivalutare per l'anno 2026 le tariffe vigenti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ATTESO che, ad oggi, non è ancora nota la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre 2025; lo stesso sarà disponibile a metà gennaio 2026.

RITENUTO pertanto di rivalutare per l'anno 2026 le tariffe vigenti del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrato al 31 dicembre 2024 (+1,1%).

CONSIDERATO che si rende necessario rideterminare per l'anno 2026 le scadenze previste dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale al 31 marzo 2026 al fine di consentire all'attuale concessionario di applicare gli aumenti deliberati.

PRECISATO che la rivalutazione di cui sopra non riguarda le tariffe del canone mercatale (c. 837 art. 1 L. 160/2019) che sono state mantenute invariate, confermando la riduzione del 40% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

RITENUTO opportuno precisare nell'allegata tabella, per le occupazioni realizzate con cavi e condutture da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi di cui all'art. 1 c. 831 e 831 bis della L. 160/2019, che la relativa tariffa deve essere aggiornata annualmente alla rivalutazione ISTAT per

legge, senza la necessità di alcun intervento da parte dell'amministrazione e che anche il conseguente importo minimo di versamento deve essere conseguentemente rivalutato.

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

PRECISATO che il gettito stimato per l'anno 2026 ammonta complessivamente ad Euro 167.000,00 così ripartito:

- Euro 37.0000,00 al capitolo 30100.03.00031308 canone patrimoniale occupazione spazi e aree pubbliche;
- Euro 130.000,00 al capitolo 30100.03.00031309 canone patrimoniale concessione e esposizione pubblicitaria.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la L. 160/2019
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la seduta ha avuto luogo in presenza e che il Sindaco e il Segretario Comunale oltre che il Vice Sindaco e gli Assessori Spiritelli Laura, Morselli Beniamino, Zani Filippo e Caffarra Mauro sono presenti nella sede comunale con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022;

AD UNANIMITA' di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge, oltre che di quanto disposto con Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** i nuovi coefficienti moltiplicatori ed il conseguente aggiornamento delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, da applicarsi con decorrenza dal 1°

gennaio 2026, sulla base della disciplina di cui alla Legge 160/2019 e dell'apposito regolamento comunale, come individuati nel prospetto di cui all'allegato A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

- 2) **DI RIDETERMINARE** le scadenze di versamento del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale annuale al 31 Marzo 2026.
- 3) **DI RIDETERMINARE** le scadenze delle rate anticipate, nel caso di richiesta per importi superiori ad euro 1.500,00 al 31 marzo 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026 e 30 settembre 2026.
- 4) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga trasmessa alla società I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A. con sede in Via Di Novella n.22 Roma (RM) - C.F. 02478610583/P.I. 01062951007, concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, nonché di darne massima diffusione ai contribuenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 5) **DI DARE ATTO** che la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non devono quindi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.
- 6) **DI DICHIARARE**, con votazione separata ed unanime accertata secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Dal Bosco Davide

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*